

Delibera n. 327 /15

Oggetto: ricorso ex art. 29, 31 e 40 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 con istanza istruttoria ex art. 63 ss. d.lgs. cit. e istanze cautelari ex art. 55 e 56 d.lgs. cit. proposto innanzi al TAR Campania Napoli, con atto notificato a mezzo servizio postale ed acquisito al protocollo AP n. 5836 del 24/09/2015, dalla Magazzini Generali Silos Frigoriferi S.p.A. c/l'Autorità Portuale di Napoli +1. Annullamento ordinanza AP n. 12 del 7 luglio 2015. Resistenza in giudizio con conferimento incarico di patrocinio all'Ufficio Legale dell'Autorità Portuale di Napoli - Avvocato Antonio del Mese.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto n. 132 del 30 aprile 2015 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli, con poteri e attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;

Visto ricorso ex art. 29, 31 e 40 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 con istanza istruttoria ex art. 63 ss. d.lgs. cit. e istanze cautelari ex art. 55 e 56 d.lgs. cit., notificato a mezzo servizio postale ed acquisito al protocollo AP n. 5836 del 24/09/2015, proposto innanzi al TAR Campania Napoli dalla Magazzini Generali Silos Frigoriferi S.p.A. c/l'Autorità Portuale di Napoli nonché contro Servizi Marittimi Liberi Giuffrè & Lauro srl per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

- 1. dell'ordinanza n. 12 del 7 luglio 2015, comunicata all'esponente a mezzo fax il 10 luglio 2015, con cui il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli ha ordinato che: "...al fine di garantire una migliore efficienza operativa nello svolgimento delle operazioni di imbarco/sbarco dei veicoli trasportanti RSU ed infiammabili in piena sicurezza e tutelare la sicurezza dell'area portuale rispetto alla possibilità di accidentale caduta in mare, l'area demaniale marittima alla Calata Villa del Popolo, prospiciente il p.o. n. 28, deve essere delimitata per un'estensione pari a mt. 40*6, con barriere tipo new jersey e catena trasversale tra gli stessi...";
- 2. del nulla osta della Capitaneria di Porto di Napoli espresso con nota n. 13.01.26/31954 del 19 giugno 2015, nota mai comunicata alla ricorrente;
- 3. di tutti gli atti preordinati, connessi, consequenziali e conseguenti, se ed in quanto lesivi degli interessi della società ricorrente;

Vista la necessità di costituirsi in giudizio e resistere al presente ricorso;

Considerato che l'Autorità Portuale di Napoli è dotata di un Ufficio Legale cui sono preposti Avvocati, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli Avvocati, *ex* art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore dell'Ente da cui dipendono;

Vista la L. 247/2012 (in G.U. n. 15 del 18.1.2013, in vigore dal 2.2.2013) e, in particolare, l'art. 23 che testualmente recita "... agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici ... va assicurata la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ...";





Delibera n. 327 /15

Valutate le ragioni organizzative (mantenimento e valorizzazione dell'ufficio legale interno costituito da avvocati iscritti nell'elenco speciale), funzionali (informazione e assistenza tempestive) e professionali (alta specializzazione degli avvocati interni);

Vista e valutata copiosa giurisprudenza in materia secondo la quale "...le amministrazioni devono provvedere allo svolgimento dei compiti loro affidati a mezzo del personale di cui dispongono. Tale principio poggia direttamente sul dettato costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che - atteso che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale - è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... In conformità ai principi generali di cui sopra, se l'ente ha un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l'attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all'esterno ...";

Considerato che la valorizzazione di "uffici legali interni", cui affidare lo svolgimento di funzioni professionali strettamente connesse con i meccanismi burocratici dell'amministrazione (la c.d. "aderenza e vicinanza al fatto"), è in linea con la diffusa tendenza di ricerca della legalità, "... che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale ed è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... se l'ente ha un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l'attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all'esterno ..." (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia di Lecce, sentenza n. 847/2010; C. Conti reg. Liguria, sez. giurisd., 6.11.03, n. 912, sez. riun. 23.6.92, n. 792; sez. I, 13.6.94, n. 99; sez. I, 2.9.08, n. 393; sez. riun., 2.7.96, n. 36/A; sez. con. Enti, 22.11.96, n. 46; Corte Conti, sez. contr., 24.7.08, n. 22; Corte Costituzionale, 21.11.2006, n. 390; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, parere n. 14/09 e Sezione Centrale di Controllo n. 25/10; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18.4.2002, n. 5559; Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regione Lazio, sentenza n. 1598 del 3.8.2010; Corte dei Conti, sez. I, 27 dicembre 2011, n. 577; Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo, deliberazione n. 4 del 3.2.2011);

Viste le sentenze n. 1984 e n. 1985 del 7.4.2014 nelle quali il T.A.R. Napoli, nel considerare che "... l'Avvocatura dello Stato, con dichiarazione effettuata alla udienza del 20 marzo 2014, ha rinunciato alla costituzione in giudizio per conto dell'Autorità portuale, riconoscendo espressamente il patrocinio dell'avvocatura interna dell'ente portuale ...", ha dato atto "... della piena legittimazione dell'avvocatura interna riguardo al patrocinio legale dell'Autorità portuale di Napoli ...";

Vista la sentenza n. 2880 del 25.5.2015 nella quale il T.A.R. Napoli ha confermato che l'Avvocatura dello Stato non possiede lo ius postulandi dell'Autorità portuale di Napoli;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Considerato che l'art. 23 della legge n.247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della Legge professionale;

Dato atto che il Dirigente dell'Ufficio Legale, avvocato cassazionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale, ritiene che l'incarico di rappresentare e difendere l'Autorità Portuale di Napoli possa essere affidato al Dirigente dell'Ufficio Legale, in possesso di





Delibera n. 327 /15

idonea qualifica e della professionalità necessaria, al quale verrà rilasciato apposito mandato ed esprime, pertanto, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO LEGALE (Avv. Antonio del Mese)

Considerato che l'impegno necessario alla copertura della spesa presuntiva per oneri legali sarà oggetto di successivo atto deliberativo, per ragioni di economicità procedimentali discendenti dall'urgenza derivante da esigenze processuali;

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione;

DELIBERA

- Di costituirsi in giudizio e di resistere al suddetto ricorso ex art. 29, 31 e 40 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 con istanza istruttoria ex art. 63 ss. d.lgs. cit. e istanze cautelari ex art. 55 e 56 d.lgs. cit. proposto innanzi al TAR Campania Napoli dalla Magazzini Generali Silos Frigoriferi S.p.A., notificato a mezzo servizio postale ed acquisito al protocollo APN n. 5836 del 24/09/2015, per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, dell'ordinanza n. 12 del 7 luglio 2015 dell'Autorità Portuale di Napoli e del nulla osta della Capitaneria di Porto di Napoli espresso con nota n. 13.01.26/31954 del 19 giugno 2015;
- 2) Di affidare l'incarico di rappresentare e difendere, ad ogni effetto e conseguenza di legge, l'Autorità Portuale di Napoli all'Avvocato interno Antonio del Mese, al quale verrà rilasciato apposito mandato;
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Napoli;
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali per i consequenziali adempimenti e via mail al funzionario D. Sara affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Organi di Vertice, cartella Avvocatura, Delibere Anno 2015, Affidamenti incarico avvocati interni.

Napoli,	-6	OTT.	2015
======	===:	====	====
I Ifficio	Lei	nale	

IL COMMISSARIO STRACRDINARIO C.A. (CP) Antonio BASILE

Si notifica all'Area Aff. GG. e CC Uff. Legale D. Sara	Area Amm.vo Contabile-RAG via mail:
-6 OTT. 2015	